



LA DISCIPLINA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI



Il quadro normativo di riferimento delle Comunità energetiche nell'ordinamento italiano

La disciplina nazionale ha avuto una **progressiva evoluzione** a partire dai **Decreti Legislativi** 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210, che hanno recepito, rispettivamente, la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, e la Direttiva (UE) 2019/944 (IEM), concernente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

In attuazione di tali decreti, **ARERA ha approvato il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)** con la Delibera n. 727/2022/R/eel, disciplinando le modalità operative e di valorizzazione dell'autoconsumo collettivo e diffuso. Successivamente, il TIAD è stato aggiornato con la Delibera ARERA n. 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024, a seguito delle nuove regole tecniche predisposte dal **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)**.

Un ulteriore sviluppo è avvenuto con il **Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13**, che all'art. 47 ha previsto l'individuazione di aree idonee per impianti da fonti rinnovabili da parte degli enti locali. Dopo il parere favorevole della Commissione Europea e il nulla osta della Corte dei Conti, è stato adottato il **Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023** (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, il quale ha introdotto un sistema di incentivazione per chi realizza ed usufruisce delle CER.

Successivamente con il **Decreto Direttoriale MASE n. 170** del 22 aprile 2024, è cessata definitivamente la disciplina sperimentale introdotta dall'art. 42-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 mentre il quadro regolatorio è stato completato definitivamente con il **Decreto MASE n. 106/2024** (cd. Decreto Corrispettivi), che ha stabilito i corrispettivi dovuti al GSE per la gestione degli incentivi del Decreto CACER e delle misure del PNRR.

Infine, per le CER che accedono ai fondi PNRR sono state introdotte le **"Linee guida per i Soggetti attuatori – Misure di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia"** e le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), pubblicate sul portale istituzionale del MASE.



2.

Le principali innovazioni introdotte dal Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD)

Il nuovo **TIAD** introduce **significative novità** volte a favorire lo sviluppo e l'efficienza delle comunità energetiche. In particolare, il TIAD consente a tali comunità di operare su **un'area geografica più estesa**, coincidente con la zona di mercato per l'energia condivisa e con l'area sottesa a una cabina primaria per la valorizzazione dell'energia autoconsumata. Inoltre, è prevista la possibilità di **includere impianti di produzione di energia elettrica** con potenza superiore ai 200 kW, fino a un massimo di 1 MW. Tali disposizioni delineano un quadro normativo orientato a incentivare la costituzione di comunità energetiche di dimensioni maggiori, in linea con l'obiettivo, perseguito dal legislatore comunitario, di **promuovere modelli energetici più partecipativi e sostenibili**, in grado di offrire un contributo significativo al mercato dell'energia.

3.

Le nuove regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR introdotte dal GSE

Le nuove regole operative emanate dal **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)** rappresentano l'attuazione concreta delle disposizioni contenute nell'art. 11 del Decreto del MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, noto come Decreto CACER, e dell'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022/R/eel, così come aggiornati successivamente con il Decreto Direttoriale n. 170 del 22 aprile 2024.

In particolare, le **regole operative** adottate dal GSE, disciplinano nel dettaglio i **requisiti**, i **modelli** e le **procedure** per l'accesso ai **benefici** previsti, in coerenza con il Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) e con le Linee Guida per i Soggetti Attuatori elaborate dal MASE. Esse riguardano, tra l'altro, la predisposizione dei contratti tipo, le modalità di presentazione delle domande, le verifiche preliminari di conformità, le modalità di erogazione degli incentivi, i criteri di rendicontazione e controllo, nonché gli obblighi dei beneficiari finalizzati al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e di prevenzione di frodi, conflitti di interesse e doppi finanziamenti.

A supporto dell'attuazione di queste misure, con Decreto Direttoriale n. 141 del 5 aprile 2024, è stato pubblicato **l'Avviso pubblico per la presentazione di domande** a sportello per la concessione di **contributi**, finanziati nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR – Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.



Infine, nell'Allegato A al TIAD è previsto che il GSE, oltre a definire i criteri puntuali di calcolo necessari all'applicazione delle nuove regole, metta a disposizione un portale informatico che consenta ai membri delle configurazioni di autoconsumo e alle CER di accedere ai servizi e alle informazioni rilevanti per la gestione e la trasparenza delle operazioni. Tali disposizioni sono volte a garantire un efficace monitoraggio delle iniziative finanziate, nel rispetto degli obblighi regolatori europei e nazionali.

4.

La Comunità energetica rinnovabile (CER) definita dal D. Lgs. n. 199 del 2021

L'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021 come modificato dal **D.L. n. 13 del 24/02/2023** dispone che una Comunità Energetica Rinnovabile:



5.

Limiti e condizioni entro quali opera una CER

L'art. 31 comma 2, del D.Lgs. n. 199 del 2021 dispone che le Comunità Energetiche Rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti **condizioni**:



a

ai fini dell'energia condivisa **rileva solo la produzione di energia rinnovabile** degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;



b

l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, fermo restando che l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;



c

i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. Inoltre, l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi;



d

gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla CER **devono essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del Decreto RED II** (id est, dopo il 15 dicembre 2021), salva la possibilità che alla stessa aderiscano impianti già in esercizio, ma entro il limite del trenta per cento della potenza complessiva;



f

i membri delle comunità **possono accedere agli incentivi** di cui al Titolo II del medesimo decreto, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;



g

la CER può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere **interventi integrati** di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.



6. La Comunità energetica dei cittadini definita dal D.Lgs. n. 210 del 2021

Secondo l'**articolo 3, comma 3** del D.Lgs. n. 210 del 2021 la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica, fondato sulla partecipazione volontaria e aperta, e attivo nella generazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nella fornitura e nel consumo dell'energia.

All'**articolo 14, commi da 5 a 9**, del medesimo D.Lgs. n. 210 del 2021 sono invece disciplinati gli **obiettivi e le modalità di interazione** con il sistema elettrico delle comunità dei cittadini e dei clienti attivi che agiscono collettivamente.

7. I soggetti che possono partecipare alle CER

La CER è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali. La partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra. Tra i **soggetti** che possono partecipare ad una CER, dobbiamo distinguere:



Consumatore

Soggetto che non possiede un impianto a fonti rinnovabili in grado di produrre energia e si limita a prelevare l'energia dalla rete e quindi a partecipare alla Comunità consumando l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità della stessa. Tale nozione corrisponde a quella di **cliente finale** che, secondo la definizione contenuta nelle Regole operative emanate dal GSE, è "il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide, pertanto, con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica. Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A."



Produttore

Soggetto che può solo **immettere energia in rete** (al netto dei consumi per gli usi ausiliari di generazione dei propri impianti, che ai sensi della normativa risultano esclusi dall'energia condivisa). Possono partecipare direttamente alla configurazione in qualità di soci, oppure mettere solamente a disposizione gli impianti di produzione (produttore esterno).



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI



Prosumer

Figura **peculiare e innovativa in quanto riveste entrambi i ruoli di consumatore e produttore**. È un soggetto che possiede un proprio impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e che consuma una parte dell'energia che produce. Il prosumer, ove abbia dei consumi caratteristici, realizzerà all'interno del suo sito una quota di autoconsumo fisico, la parte di energia che non consuma e che viene immessa in rete è messa a disposizione per essere scambiata con gli altri partecipanti della Comunità

8. Il referente della Comunità Energetica Rinnovabile

Il referente è il **soggetto cui è demandata la gestione della richiesta di accesso al servizio** ed è il responsabile del trattamento dei dati e la controparte del contratto sottoscritto con il GSE. Tale soggetto è, dunque, il destinatario delle comunicazioni e delle fatture emesse dal GSE per i costi amministrativi da esso sostenuti ed emette le fatture al GSE per il pagamento degli incentivi provvedendo all'incasso per conto della Comunità energetica assicurando una informativa completa, adeguata e preventiva a tutti i membri in ordine ai benefici a loro spettanti.

Tale figura è stata disciplinata dalle **Regole operative emanate dal GSE in data 23 dicembre 2023** che prevedono espressamente che per beneficiare della tariffa premio e del contributo ARERA la domanda deve essere presentata dal referente, che corrisponde al rappresentante legale della CER o a un altro soggetto con il quale la Comunità abbia concluso un contratto di mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. hh) del TIAD .

9. Il produttore terzo

Il **produttore non membro o socio della comunità** può conferire mandato al referente della Comunità energetica da fonti rinnovabili affinché l'energia elettrica dei suoi impianti venga conteggiata nell'energia condivisa, fermo restando il rispetto di quanto disposto espressamente dal GSE nelle regole operative. Si precisa, in tale sede, che il produttore terzo può anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, vista la loro estraneità alla CER.



10. Partecipazione «aperta» ad una Comunità Energetica Rinnovabile

Secondo un'interpretazione dell'art. 31 comma 1, lett. b), l'adesione alle comunità energetiche di natura "aperta" **non è da considerarsi illimitata**. Ad operare, oltre al vincolo previsto in termini di potenza che si riflette direttamente sulla possibilità di raggiungere lo scopo per cui la stessa CER viene costituita, vi è, infatti, il **vincolo di natura spaziale**, che limita l'adesione ai soli soggetti ubicati all'interno di uno spazio delimitato dalla cabina primaria.

Inoltre, le grandi imprese e **le imprese della GDO sembrano al momento escluse** dalla partecipazione alle CER. Dall'art. 31, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 199/2021 infatti sembra potersi desumere che, sebbene i consumi delle grandi imprese sarebbero suscettibili di rientrare nel computo dell'energia condivisa rilevante ai fini della generazione degli incentivi, esse, però, non potrebbero detenere l'esercizio di poteri di controllo all'interno della CER. Saranno i decreti attuativi e le regole operative GSE a chiarire come gli interessi di questi soggetti potranno coniugarsi con i benefici tipici delle Comunità Energetiche.

11. Gli ambiti di attività della Comunità Energetica Rinnovabile

La CER può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere **interventi integrati di domotica ed efficienza energetica**, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le potenzialità delle comunità di energia rinnovabile sono molteplici e sono **principalmente legate alla accelerazione della transizione energetica** e all'aumento del grado di **coesione delle comunità locali**.



12. Gli scopi che deve perseguire una Comunità Energetica Rinnovabile

Lo scopo principale della comunità energetica è quello di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari.

La CER deve usare l'energia prodotta prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità mentre l'energia in eccesso potrà essere accumulata e venduta al fine del suo proficuo funzionamento.

13. I benefici di natura «ambientale, economica e sociale»



Con il termine **ambientale** la normativa pone in risalto la natura stessa della CER, che attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili consente di attuare in via diretta il fine di protezione ambientale ed il contrasto ai cambiamenti climatici.



Invece, in ambito **economico** la normativa pone l'accento sulla duplice funzione che assume la produzione di energia sostenibile, sia in termini di benefici economici per i membri aderenti, sia per lo sviluppo economico del territorio dove opera.



Infine, con il termine **sociale** si evidenzia il vantaggio che si realizza mediante il coinvolgimento di soggetti vulnerabili, che possono ottenere in tal modo l'accesso ad energia pulita e conveniente



Proprietà e disponibilità degli impianti da parte di una comunità energetica rinnovabile

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera a), del **D.Lgs. n. 199/2021**, ai fini della condivisione dell'energia rileva esclusivamente la produzione proveniente da impianti che risultino nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Tale **principio è ulteriormente precisato dall'art. 3 comma 4, lettera g), del TIAD**, approvato da ARERA con Delibera n. 727/2022/R/eel, il quale prevede che possono rientrare nella configurazione anche impianti gestiti da produttori terzi, diversi dal soggetto referente, purché l'energia elettrica immessa in rete da tali impianti sia nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.

Le **Regole Operative emanate dal GSE** chiariscono che la CER deve essere proprietaria ovvero titolare della disponibilità e del controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. Tale condizione può essere soddisfatta attraverso un accordo contrattuale tra le parti, da cui risulti che ciascun impianto venga gestito dal produttore nel rispetto degli accordi stabiliti con la comunità e in coerenza con le finalità proprie della CER, nonché nel rispetto della normativa di riferimento.

È importante precisare che la messa a disposizione di un impianto di produzione da parte di un produttore nei confronti di una comunità rileva esclusivamente ai fini dell'erogazione dei benefici economici legati alla condivisione dell'energia; non incide, invece, sulla libera determinazione, da parte del produttore, della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete.

Gli impianti a servizio di una CER possono essere **di proprietà diretta** della comunità stessa, oppure appartenere a **enti pubblici**, come i Comuni, a prosumer o a imprese private.

Qualora gli impianti siano **di proprietà di soggetti terzi**, come ad esempio una ESCO o una società che opera nel settore energetico, questi non possono assumere la qualifica di membri della comunità, ma possono comunque rendere disponibili gli impianti mediante contratti di diritto privato, quali la locazione o il comodato, consentendo alla comunità di disporre ai fini della condivisione dell'energia. In tali ipotesi, il produttore terzo potrebbe, inoltre, svolgere servizi di supporto per la gestione dei flussi energetici e finanziari della CER e assumere il ruolo di soggetto referente.



Diversamente, qualora gli impianti siano **di proprietà dei membri della CER**, questi ultimi mantengono la qualifica di clienti finali, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021, e conservano tutti i diritti connessi a tale status, compresa la facoltà di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. Tale principio si applica anche ai **prosumer**, i quali, come precisato dal TIAD e dalla Direttiva IEM (Direttiva UE 2019/944), possono continuare a vendere sul mercato l'energia prodotta e immessa in rete, nonché scambiarla tra pari.

Pertanto, il requisito essenziale per la configurazione e il riconoscimento della CER consiste nella **disponibilità e nel controllo degli impianti di produzione da parte della comunità**, a prescindere dalla titolarità formale degli stessi, condizione necessaria affinché l'energia prodotta sia qualificabile come "energia condivisa" e possa accedere ai benefici economici previsti dalla normativa vigente.





**COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI**

*[www.unioncamere.gov.it/ambiente-e-sostenibilita/
cer-comunita-energetiche-rinnovabili](http://www.unioncamere.gov.it/ambiente-e-sostenibilita/cer-comunita-energetiche-rinnovabili)*



UNIONCAMERE

CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA